

**Abbonamenti** — Anno L. 3 — Semestre L. 2  
Trimestre L. 1 — Estero U. P. L. 6.  
**Inserzioni** — In quarta pagina Cent. 25 per  
linea o spazio corrispondente — In terza  
pagina, dopo la firma del Gerente, Cent. 50  
— Nel corpo del Giornale L. 1 — Ringra-  
ziamenti necrologici L. 10 — Necrologie L. 1  
la linea.  
Gli abbonamenti e le inserzioni si ricevono  
esclusivamente alla Tipografia del Giornale.  
**PAGAMENTI ANTICIPATI.**  
Si accettano corrispondenze purché firmate —  
I manoscritti restano proprietà del Giornale  
— Le lettere non affrancate si respingono  
Ogni numero Cent. 5 — Arretrato 10

# La Gazzetta d'Acqui

(Costo Corrente sulla Posta)

## GIORNALE SETTIMANALE

### ORARIO DELLA FERROVIA

**PARTENZE:** p. Alessandria 5,15 - 7,40 - 16,1 - 20,30 — Savona 7,47 - 15,38 - 18,26 — Asti 7,45 - 20,58 — Genova 5,30 - 10, — 18,45  
**ARRIVI:** da Alessandria 7,40 - 13,31 - 18,11 — Savona 7,35 - 12,26 - 20,18 — Asti 9,50 - 17,52 — Genova 7,25 - 11,25 - 20,19

L'Ufficio Postale sta aperto dalle 8 alle 19 per l'accettazione delle lettere raccomandate ed assicurate, distribuzione e vendita francobolli - dalle 8 alle 18 per l'accettazione e consegna pacchi postali - Per i Vaglia e risparmi (Cassa) dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 16 giorni feriali, nei giorni festivi dalle 8 alle 12. — L'Ufficio Telegrafico e Telefonico dalle 7 alle 22. — L'Esattoria dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16 giorni feriali, e dalle 9 alle 12 giorni festivi. — La Banca Italiana di Sconto dalle 9,30 alle 12 e dalle 14 alle 16 — La Cassa di Risparmio di Torino tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17. Alla Domenica e al Mercoledì solo nelle ore antimeridiane. — L'Agenzia delle Tasse dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle 16, giorni feriali e dalle 9 alle 12, giorni festivi. — L'Archivio Notarile Distrettuale nei giorni feriali dalle 8,30 alle 12 e dalle 14 alle 17,30 e dalle 9 alle 12 giorni festivi. — Conservatoria delle Ipoteche dalle 9 alle 16, giorni feriali e dalle 9 alle 12, giorni festivi. — L'Ufficio del Registro dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17 giorni feriali. Nei giorni festivi dalle 9 alle 12. — Consorzio Agrario Cooperativo dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17 giorni feriali. — Gli Uffici Comunali dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18 giorni feriali e dalle 9 alle 12 giorni festivi.

## PER LA DENUNCIA DEL GRANO

Un nuovo decreto richiama i coltivatori ed i detentori del grano all'adempimento del loro dovere.

E' l'ultimo richiamo alla realtà.

Dalle disposizioni del decreto emerge chiaro, in fatti, il convincimento del Governo che una certa quantità di grano, forse una quantità rilevante, si trova ancora nei magazzini ed è stata, fin qui, sottratta alle esigenze del mercato.

Pare che ci si sia, finalmente, convinti della necessità di tirar fuori il grano disponibile a tutti i costi. Con le buone o con le cattive. Concedendo un premio agli spontanei denunciatori fino al 25 maggio colpendo in modo fermo ed inesorabile coloro che continueranno ad occultarne una parte, piccola o grande che sia: e, a quanto può apparire, dalle dichiarazioni semi ufficiose, questa volta il Governo sembra disposto a far sul serio e a colpir duro: e farà bene.

Ma, intanto, per quello che questa constatazione di grano esistente sottratto alla circolazione porta con sé di valutazione politica e morale, non sarà inutile soffermarci e tentar di dissipare con qualche ragionamento sia pur ovvio quelle che noi riteniamo le cause prime e più gravi del fatto.

La sola avidità, il solo spirito di gretta speculazione non basta a spiegare completamente; è chiaro che gli occultatori non possono esser i grandi produttori, ma i piccoli coltivatori; ed i calcoli di speculazione fatti da costoro, sia pure in relazione alla loro azienda, non possono essere molto forti, e da allettare a tal punto da far affrontare e sfidare le sanzioni penali e fors'anche, l'ira pubblica.

Comunque, anche il calcolo della speculazione, dovrebbe essere frustrato ed annullato dal premio e dalla minaccia contenuta nell'ultimo decreto.

C'è un'altra causa, forse, più grave, perchè più radicata. Noi abbiamo commesso, fin qui, l'errore di non spiegare con l'ampiezza

e la chiarezza necessarie, cosa s'intenda per politica di consumi, cosa si proponga la disciplina e l'economia dei consumi stessi. E' stato quindi facile agli allarmisti rimescolare nel fondo della pusillanimità, trarre guadagno e vantaggio dal doloroso fatto della mancanza di contatto tra gli organi dirigenti la politica dei consumi e la massa dei produttori.

Questa quantità di grano nascosta, come un tesoro, e quella che si teme verrebbe ancora occultata e non denunciata risponderebbe allora in gran parte, al timore diffuso di trovarsi un giorno senza la quantità necessaria al proprio sostentamento.

Bisogna vincere questo timore che è un pregiudizio, che danneggia oggi la nostra resistenza di guerra, e domani potrà colpire tutta la nostra politica produttiva.

Per vincerla bisogna spiegare, poichè le generiche assicurazioni governative non basteranno, spiegare che il censimento del grano non è una rapina, come dicono, ma è una forma di assicurazione, dalla quale soltanto i pusillanimi occultatori trarranno quella tranquillità di spirito e di ventre alla quale tengono anche troppo. Bisogna dire, dire e poi ridire, in forma semplice ed elementare quali sono le ordinarie e le eccezionali condizioni del mercato granario in Italia. E metter tutti faccia a faccia con la realtà del decreto emanato; e far sentire che le volontà debbono piegare di fronte alle necessità supreme, le quali impongono ai dirigenti, non l'angheria o la sopraffazione per pochi, ma la ricerca di un beneficio per tutti.

Noi auguriamo che al 25 maggio non ci sia più grano da denunciare: che il Governo sappia in quel giorno su quanto può contare ed a quanto deve in altro modo provvedere. Se esso potrà contare su dati certi, tutti noi saremo più sicuri delle nostre cose. E guarderemo all'avvenire con rinnovata fiducia.

### Articolo 1.

Il Commissario dei Consumi, istituito con Decreto Luogotenenziale n. 76, 16 Gennaio 1917, è autorizzato a procedere ad un generale censimento del grano e farina di grano, granturco e farina di granturco, del risone e riso esistenti in paese, mediante denuncia obbligatoria da parte di tutti i detentori, ferme restando le disposizioni che esonerano dalla requisizione (ma non dalla denuncia) la quantità di grano che serve alla alimentazione del detentore, della sua famiglia e dei suoi dipendenti. I termini e i modi per tale denuncia obbligatoria saranno stabiliti con ordinanze dal suddetto Commissario dei Consumi, salvo per le sanzioni penali, cui provvede l'articolo seguente.

Il Commissario dei Consumi è inoltre autorizzato a dare tutti i provvedimenti occorrenti perchè al grano e agli altri cereali di cui nel precedente comma, provenienti dal passato raccolto, non possano essere attribuiti, anche dopo il nuovo raccolto, prezzi superiori a quelli sinora corrisposti, e perchè le penalità stabilite dall'articolo seguente continuino ad essere inflitte a coloro i quali abbiano omesso la denuncia obbligatoria.

### Articolo 2.

Chiunque ometta di fare la denuncia nel modo e termini che saranno stabiliti secondo l'articolo precedente, o la faccia inesattamente, è punito con la detenzione da un mese ad un anno e con la multa sino a lire 5000. È inoltre autorizzato l'arresto preventivo.

Se i cereali, cui si riferisce l'omissione o la inesattezza della denuncia non superano la quantità di cinque quintali, la pena sarà della detenzione da tre giorni a un mese e la multa sino a lire cinquecento.

Oltre il caso preveduto nel comma precedente la trasgressione degli ordini o l'inosservanza dei provvedimenti dati dal Commissario dei Consumi per la esecuzione del presente Decreto, viene punita con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100 a lire 1000.

### Articolo 3.

Dalla data di pubblicazione del presente Decreto sino al giorno 25 del mese di maggio, i detentori di grano i quali siano coltivatori diretti (piccoli proprietari o affittuari, coloni, mezzadri, ecc.) se consegneranno spontaneamente alle Commissioni di requisizione tutto o parte del grano ad essi rimasto e proveniente dalle col-

tivazioni da essi fatte, riceveranno lire 8 al quintale, oltre il prezzo stabilito dal Decreto min. 23 giugno 1916. *Gazz. Uff.* 23 giugno 1917.

### Articolo 4.

Il presente Decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

*Facciamo seguire le note esplicative del decreto per quanto già di per sé chiaro.*

*Il Governo ha autorizzato il Commissario dei Consumi a fare un censimento del grano esistente in Paese obbligando tutti i detentori di grano a denunciare tutto il grano che possiedono; anche quella parte che serve all'alimentazione del detentore, della sua famiglia e dei suoi dipendenti. Questa parte però — che deve pure (ripetiamo) essere denunciata — non verrà toccata.*

*La quantità di grano, che supera i bisogni della famiglia, verrà invece a suo tempo requisita al prezzo di requisizione, cioè a lire 37 e centesimi 35.*

*Oltre l'obbligo della denuncia che verrà determinato dal Commissario dei Consumi, il decreto stabilisce due provvedimenti:*

1. — le pene — e sono gravi — per chi a suo tempo non denunciò o denuncerà in modo inesatto.

2. — un soprassoldo o premio di L. 8 al quintale per quei coltivatori che fino al 25 maggio porteranno spontaneamente il loro grano alle Commissioni di requisizione.

*Il decreto stabilisce infine il prezzo del nuovo raccolto (che, come si sa, è fissato in lire 45) non sarà mai pagato al grano del 1916; il quale anche dopo continuerà ad essere pagato con i prezzi attuali, cioè lire 37 e centesimi 35.*

*Conclusione: quei coltivatori che sino al 25 maggio porteranno il grano alle Commissioni di requisizione percepiranno lire 37,35 — prezzo attuale — più lire 8, cioè L. 45,35.*

*Dopo il 25 maggio gli altri si vedranno requisito il grano che supera i bisogni della famiglia a L. 37,35 e se a qualcuno ne avanzerà anche dopo il nuovo raccolto non potrà percepire di più di L. 37,35 oltre il pericolo di essere condannato per omessa o irregolare denuncia.*

*Tutti i coltivatori che hanno grano disponibile lo portino dunque prima del 25 maggio alle Commissioni di requisizione. Faranno un beneficio al paese e a sé, intascando un prezzo, che non realizzeranno mai più.*